

Premio Internazionale Sabina Santilli

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto regionale, intende commemorare la figura di Sabina Santilli, fondatrice della "Lega del Filo D'Oro", che ha reso lustro all'Abruzzo dedicando tutta la sua vita all'assistenza, educazione, riabilitazione, recupero e valorizzazione delle potenzialità residue delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Art. 2 (Istituzione del Premio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il "Premio Internazionale Sabina Santilli", di seguito Premio, volto sia a commemorarne la figura quale esempio di impegno e coraggio nell'affermazione dei valori dell'altruismo e della solidarietà che a promuovere la Fondazione "Lega del Filo D'Oro" creata da Sabina Santilli che svolge azioni di assistenza, educazione e riabilitazione di bambini ed adulti sordociechi o pluriminorati psicosensoriali con l'obiettivo di farli uscire dall'isolamento e consentirgli di esprimere il proprio potenziale e raggiungere una maggiore autonomia.
2. Il Premio è rivolto a istituti scolastici di ogni ordine e grado, artisti, personalità, enti del terzo settore e privati cittadini che si siano particolarmente distinti in percorsi di inclusione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Art. 3 (Organizzazione e svolgimento del Premio)

1. Il Premio si svolge annualmente in due fasi: la prima il 29 maggio in occasione della ricorrenza della nascita di Sabina Santilli e la seconda nella prima settimana di agosto.
2. Il Premio si articola in quattro sezioni di concorso:
 - a) Sezione A Scolastica: riservata alle scuole di ogni ordine e grado che premia alunni, studenti o classi che durante il percorso scolastico abbiano valorizzato la figura di Sabina Santilli tramite produzioni letterarie, tema o saggio breve;
 - b) Sezione B Partecipazione inclusiva: dedicata alle persone con disabilità affinché possano mostrare il proprio talento in campo letterario, artistico, musicale, fotografico, artigianato artistico ed in qualsiasi forma di arte ed espressione;
 - c) Sezione C Artistico-figurativa: riservata agli autori di ogni età che partecipino con opere inedite di pittura, grafica, illustrazione, fotografia e video-arte dedicate alla tematica oggetto del concorso e più in generale ai temi dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dell'assistenza e del sostegno;

- d) Sezione D Altruismo e terzo settore: riservata a personalità ed enti del terzo settore attivi sul territorio nazionale che si siano distinti con azioni od iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inclusione e delle pari opportunità.
3. L'organizzazione della cerimonia di premiazione è demandata al Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) che ha dato i natali a Sabina Santilli.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione partecipa all'organizzazione del Premio attraverso la concessione al Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) di un finanziamento annuale di euro 15.000,00.
5. Al finanziamento del premio possono contribuire anche altri enti pubblici, fondazioni, associazioni e privati.

Art. 4
(Giuria del premio)

1. La Giuria del Premio è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti tra qualificati esperti nella letteratura e nelle arti figurative e personaggi che si siano distinti nella valorizzazione dell'inclusione sociale in ogni sua forma.
2. Il Presidente della Regione Abruzzo nomina annualmente i componenti della Giuria su designazione della Commissione di cui all'articolo 5.
3. La partecipazione alle sedute della Giuria di cui al comma 1 è resa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 5
(Commissione del Premio)

1. La Commissione del Premio, istituita annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composta:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
 - c) tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
 - d) Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) o suo delegato;
 - e) un rappresentante designato dal Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ);
 - f) il Presidente della Lega del Filo D'Oro o suo delegato.
2. La Commissione, alla prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela sociale.
3. La partecipazione alle sedute della Commissione di cui al comma 1 è resa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 6
(Ulteriore utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 7 possono essere utilizzate dal Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) anche per iniziative di carattere materiale e immateriale destinate alla valorizzazione della figura di Sabina Santilli e alla promozione delle finalità del Premio, nei limiti dell'apposito stanziamento annuale del bilancio regionale.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse appositamente iscritte nell'ambito dello stanziamento di cui a Missione 12, Programma 02, Titolo 1 della spesa.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 15.000,00, al bilancio di previsione 2024-2026, per gli esercizi 2025 e 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 - a) esercizio 2025:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo Premio Internazionale Sabina Santilli", per euro 15.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 15.000,00;
 - b) esercizio 2026:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo Premio Internazionale Sabina Santilli", per euro 15.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 15.000,00.
3. Per gli esercizi successivi al 2026, lo stanziamento di che trattasi sarà oggetto di iscrizione con le annuali leggi di bilancio.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 11/5 del 26.11.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE